



Comune di Foggia

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI SUOLI NELLA ZONA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO

(Delib. C.C. del 28.02.1986 n.20)

art.1

1. L'assegnazione dei suoli per la costruzione di cappelle gentilizie sarà effettuata in ordine cronologico di ricevimento delle domande, fino all'esaurimento dei suoli disponibili, nella zona di ampliamento cimiteriale.

art.2

1. Il prezzo di concessione dei suoli cimiteriali, già stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 1853 del 28 aprile 1981, sarà aggiornato di anno in anno con atto formale.

art.3

1. La concessione dei suoli cimiteriali per la costruzione dei loculi da parte di enti morali, congregazione, cooperative, confraternite e società di mutuo soccorso, per le istanze in giacenza al momento dell'adozione del presente regolamento, sarà fatta seguendo il criterio dell'ordine cronologico con cui esse sono pervenute, ma assegnando il 70% dei suoli ad essi destinati, a quegli enti morali, congreghe, confraternite, cooperative e società di mutuo soccorso che non hanno mai ottenuto assegnazione alcuna, sempre nel rispetto dell'ordine cronologico delle richieste e nelle seguenti proporzioni:
 - a) 50% alle confraternite e congregazioni in parti uguali;
 - b) 20% alle società di mutuo soccorso;
 - c) 30% alle cooperative ed enti morali.
2. Il rimanente 30% sarà assegnato nel seguente modo:
 - a) 15% a quelle congregazioni, confraternite, enti morali, cooperative e società di mutuo soccorso, sempre con gli stessi criteri percentuali di cui sopra facendo salvo il principio che l'assegnazione va fatta cronologicamente sulla base dell'ultima assegnazione e proseguendo per le rimanenti istanze sempre con il criterio dell'ordine cronologico delle domande stesse;
 - b) 15% per la costruzione di loculi comunali come meglio precisato nel successivo art.7.

art.4

1. Prima della concessione dei suoli cimiteriali di cui all'art.3, le collettività dovranno dimostrare di possedere tutti i requisiti per l'ottenimento del suolo alla data di presentazione della domanda (statuto, atto costitutivo, ecc.) nonché un elenco dei soci o confratelli o aventi diritto, la cui eventuale modifica deve essere sottoposta al parere dell'Amministrazione comunale.

art.5

1. Prima della concessione dei suoli cimiteriali, le collettività dovranno sottoscrivere formale atto di convenzione il cui schema è stato già predisposto dall'Amministrazione comunale ed approvato con delibera di Consiglio comunale n. 1156 del 23 aprile 1981 vistata dal Co.Re.Co. in data 30 luglio 1981 prot. n. 41378.

art.6

1. Per i suoli relativi alla costruzione di cappelle, gentilizie restano validi i termini di inizio ed ultimazione lavori di cui allo schema di convenzione (deliberazione Consiglio comunale n. 1156 del 23 aprile 1981) nonché tutte le connesse cause di risoluzione del contratto.

art.7

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di utilizzare oltre ai suoli già previsti nel progetto di sistemazione urbanistica ed edilizia delle zone di ampliamento del civico cimitero per la costruzione di loculi comunali, ulteriori suoli così come precisato nel precedente art.3; sempre per il soddisfacimento delle proprie necessità, ancorché destinati alla costruzione di loculi non comunali.

art.8

1. Fermo restando che l'assegnatario di un suolo della costruzione della cappella gentilizia, non potrà più essere assegnatario di suoli cimiteriali, le richieste delle collettività che dovessero pervenire dopo l'approvazione del presente regolamento, dovranno rispettare l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, stabilendo che una nuova assegnazione potrà avvenire solo dopo 15 anni a condizione che gli aventi diritto non siano già compresi nelle precedenti assegnazioni.